



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

PRESIDENZA

Al Capo di Gabinetto
del Ministero della Giustizia
dott. Giovanni Melillo
Via Arenula 70
00186 Roma

Al Presidente f.f.
dell'Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Luigi Pagani
sede

Al Consigliere Segretario
dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Enrico Moscoloni
sede

Al Presidente f.f.
Sezione II Civile
dottor Cesare de Sapia
sede

Milano, 19 febbraio 2015

01514802201	
Tribunale Ordinario di Milano	
R.	19 FEB. 2015
1950	
S.P.	
217116	
GMSP. 215	908/215

Ha assunto accentuata risonanza mediatica la pronuncia emessa dalla seconda sezione civile del Tribunale di Milano (decreto 15 gennaio 2015 n. 534; Pres. Bruno, rel. D'Aquino) in merito all'applicabilità della sanzione pecuniaria ex art 96 c.p.c. in caso di asserito mancato deposito della copia cartacea per l'ufficio, c.d. di cortesia, in attuazione del Protocollo per l'attuazione del PCT intercorso tra Presidenza del Tribunale e Ordine degli Avvocati.

Già con precedente nota di questa Presidenza dell'11 febbraio u.s., sulla base della comunicazione del Presidente della sezione seconda civile, era stato rilevato che la determinazione assunta "non costituisce una prassi di sezione" e che, inoltre, il giudice delegato alla procedura aveva dato approvazione alla rinuncia da parte del fallimento ad avvalersi della statuizione portante la condanna alla sanzione processuale di € 5.000,00.

Il significato di tale mia comunicazione era inequivoco e, alla luce di alcune fuorvianti interpretazioni e dichiarazioni contenute negli articoli di stampa ora apparsi, non posso che riconfermare la generale adesione dei giudici del Tribunale alla lettera e allo spirito del protocollo 26/6/2014 volto a garantire una spontanea e utile collaborazione tra Tribunale e Foro per l'attuazione del PCT.

In tale prospettiva appare incompatibile il ricorso a sanzioni processuali pecuniarie, a fronte di difficoltà e incertezze applicative connaturate alla realizzazione di un intervento così ampio e innovativo quale il PCT.

Il PCT è stato un comune obiettivo di questo Tribunale e codesto Ordine che hanno operato in totale accordo e sintonia raggiungendo obiettivi eccezionali da tutti riconosciuti; il suo consolidamento e perfezionamento richiede costante attenzione, spirito collaborativo e volontà di superare le possibili difficoltà dei servizi di cancelleria attraverso una interlocuzione fattiva già attiva e sperimentata.

Pertanto non posso che rifiutare il tentativo di attribuire un significato di portata generale all'adozione di quell'unico decreto 15 gennaio 2015, e riaffermo la piena operatività collaborativa sancita nel richiamato Protocollo, al di fuori di qualsiasi inammissibile impostazione sanzionatoria, in caso di difficoltà applicative.

Molti cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
dott.ssa Livia Pomodoro

